

4 - TRIBUNALE DI MODENA - EST. DOTT. BAGNOLI
- INADEMPIMENTO CONTRATTUALE - ONERE DELLA PROVA.

Sentenza n. 23/2024 pubbl. il 10/01/2024

RG n. 3284/2022

N. R.G. 3284/2022

Repert. n. 59/2024 del 11/01/2024

Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 10/01/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. **3284/2022** promossa da:

_____, S.R.L. (C.F. _____), con il patrocinio
dell'avv. D'ANGELO MARIACONCETTA, elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO GROSSI 9
RHO presso il difensore avv. D'ANGELO MARIACONCETTA

ATTORE/I

contro

S.R.L. (C.F. _____), con il patrocinio dell'avv. BOVA
ANNALISA e dell'avv. FIORINI FABRIZIO (FRNFRZ65H28F257W) VIA EMILIA EST 18
MODENA, elettivamente domiciliato in via Emilia Est 18 Modena presso il difensore avv. BOVA
ANNALISA

CONVENUTO/I

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo/fornitura di prodotti.

CONCLUSIONI

Parte attrice opponente:

“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto illustrate in narrativa:

➤ In via preliminare

- Accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza dei presupposti di ammissibilità *ex art. 633 cpc e ss.* e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 821/2022 del 11/04/2022



Sentenza n. 23/2024 pubbl. il 10/01/2024

- RG n. 2124/20222058/2021 – pronunciato dal Tribunale di MODENA – in persona del Giudice Dott. Giuseppe Pagliani, e notificato a mezzo pec in data 11 aprile 2022.

➤ Nel merito: - Accertare e dichiarare non dovuto il pagamento da parte del

SRL per l'assenza di contratto di fornitura e/o ordine della merce indicata nella fattura n. 17/2022, come meglio indicato in narrativa e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 821/2022 del 11/04/2022 - RG n. 2124/20222058/2021 – pronunciato dal Tribunale di MODENA – in persona del Giudice Dott. Giuseppe Pagliani, e notificato a mezzo pec in data 11 aprile 2022. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. - Dichiarare ed accertare la responsabilità aggravata della

SRL ai sensi dell'art. 96 cpc e per l'effetto condannare l'opposto a risarcire i relativi danni da valutare anche in via equitativa.

- Con vittoria di spese e competenze professionali”.

Parte convenuta opposta:

“NEL MERITO - Rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 821/2022 RG 2124/2022 in quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni tutte sopra illustrate;

- Accertare e dichiarare l'insussistenza di alcuna responsabilità in capo alla società

- S.R.L. ex art. 96 c.p.c., dunque accertare e dichiarare illecita e illegittima la richiesta di risarcimento danni, in quanto non provata.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato la società “
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 821/2022 del 11/4/2022, pronunciato dal Tribunale di Modena, con il quale le era stato ingiunto di pagare in favore di
somma di € 5.123,66, oltre ad interessi, spese ed accessori di legge.

Tale somma era dovuta in relazione ad una fornitura di merce ordinata da parte del
meglio indicata nella fatt. del 17.3.2022.

Parte attrice opponente ha negato di dovere alcuna somma in favore di
deducendo di non avere mai effettuato l'ordine di cui alla fattura azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo.

Si è costituita in giudizio la convenuta opposta, contestando la difesa avversaria, deducendo la preesistenza di un rapporto contrattuale fra le parti ed insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo. All'udienza del 6.4.2023 il giudice ha concesso alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 cpc: solo parte opponente ha depositato la seconda memoria istruttoria.



Ritenuta la causa matura per la decisione, con ordinanza del 6/11/2023 il giudice ha fissato udienza per discussione e decisione della causa ex art. 281 sexies cpc.

All'udienza odierna, sostituita dal deposito di note scritte, l'opponente ha precisato le conclusioni ed il giudice ha pronunciato sentenza allegandola a verbale.

1. Sull'onere della prova.

Costituisce principio consolidato quello secondo il quale il creditore che agisce per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento di controparte, essendo onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (v. Cass. S.U. n. 13533/2001).

Nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, venuta meno la speciale rilevanza della prova, la formazione del convincimento del giudice è nuovamente regolato dalle norme vigenti nel processo ordinario di cognizione con il che l'esistenza del credito azionato deve essere offerta dal creditore opposto secondo le regole ordinarie, mentre spetta all'opponente l'onere di provare l'esistenza di fatti estintivi, modificativi od impeditivi del diritto azionato.

2. Sul merito.

Tanto premesso, alla luce della documentazione prodotta in giudizio e all'esito dell'istruttoria questo giudice ritiene che la [redacted] non abbia assolto al proprio onere probatorio, dimostrando la sussistenza del titolo della sua pretesa creditoria.

In particolare, la convenuta opposta - che aveva intrattenuto con [redacted] precedenti rapporti commerciali attraverso un intermediario ([redacted] Srl) - non ha fornito prova che la società opponente abbia in effetti ordinato la merce indicata nella fattura azionata con il procedimento monitorio. Dalla corrispondenza via email prodotta in giudizio dall'opponente (sub doc. 9) emerge chiaramente come la stessa non avesse mai formalizzato alcun ordine alla [redacted], pur a fronte del nuovo prezzo da questa proposto di € 0.38 a pezzo (cfr. e-mail del 27.1.2022: "Ci stanno riflettendo perché con il nuovo fornitore le focacce risultano più omogenee nella forma una con l'altra...dammi ancora qualche giorno").

Ai fini della prova del titolo non è sufficiente richiamare i precedenti ordini effettuati alla [redacted] (tanto più alla luce della circostanza nota che [redacted] era pacificamente alla ricerca di altro fornitore).



Neppure l'emissione della fattura per cui è causa comprova l'esistenza del credito in quanto, come noto, "la fattura, invero, ove proveniente da un imprenditore esercente attività commerciale e relativa a fornitura di merci e prestazioni di servizi rappresenta idonea prova scritta del credito quale richiesta ex lege per l'emissione di un decreto ingiuntivo, sempre che ne risulti la regolarità amministrativa e fiscale. Deve escludersi, però, che la stessa fattura possa rappresentare nel giudizio di merito prova idonea in ordine così alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa" (Cass. 22 Aprile 2003 n. 6421).

Peraltro, a conferma dell'assenza dell'ordine per cui è causa, lo stesso agente SRL con e-mail del 6.4.2022 (non contestata) aveva dichiarato: "... non ha alcuna responsabilità, in quanto mai ha ordinato più merce di quella che ha in seguito acquistato, comunicando già a settembre l'intenzione di rivolgersi ad una mp differente, per prezzo e regolarità dimensionale. 2 – non ha alcuna responsabilità, in quanto mai ha inoltrato ordini di produzione per quantità maggiori rispetto a quelle comunicate da ed ha sempre aggiornato sulle intenzioni del cliente. 3 – la scelta di di sovra produrre è stata una propria iniziativa di ottimizzazione dei costi interni, magari dettata dalla speranza di riprendere le forniture in seguito all'ordine del 21/12/2021 (consegna 28/12/2021) Può esserne apprezzata la buona fede, ma non è stata richiesta né da né da . 4 – non esiste alcun contratto di fornitura/acquisto tra e che crei degli obblighi per nessuna delle parti 5 – ha inviato rescissione del rapporto di collaborazione con a Gennaio 2022, per contrasti sulla modalità di gestione della questione in oggetto".

Per tali ragioni l'opposizione deve essere accolta ed il decreto ingiuntivo revocato, con assorbimento di ogni ulteriore questione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della limitata attività processuale e della semplicità delle questioni trattate.

Non emergono elementi sintomatici del dolo o della colpa grave della convenuta opposta né di un eventuale danno subito dall'opponente, per cui la relativa domanda di condanna ex art. 96 cpc deve essere rigettata.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattese o assorbite tutte le contrarie richieste ed eccezioni:

- accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla il decreto ingiuntivo opposto;
- rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dall'opponente;



Sentenza n. 23/2024 pubbl. il 10/01/2024

RG n. 3284/2022

Repert. n. 59/2024 del 11/01/2024

Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 10/01/2024

- condanna la

S.R.L. a rimborsare all'opponente le spese di lite che
liquida in € 76,00 per anticipazioni ed € 2.550,00 per compensi, oltre al rimborso per spese
generali 15%, IVA e CPA come per legge.

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c.

Modena, 10 gennaio 2024

Il Giudice

Alessandro Bagnoli

